

<< TITOLO I

ART.1 -Costituzione-

E' costituita la Fondazione denominata:

FONDAZIONE "DOPO DI NOI" - ONLUS

Ai sensi dell'art.10, lett. I) del D.lgs 460/97, la Fondazione nella propria denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico riporterà la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "Onlus" .

ART.2 - Sede

La Fondazione ha sede principale in Correggio (RE). Eventuali trasferimenti di sede non comporteranno modifiche al presente statuto, purché all'interno del comune di Correggio.

La Fondazione potrà istituire sedi secondarie con deliberazione espressa dal Consiglio di Amministrazione.

ART.3 - Scopo

La Fondazione non ha scopo di lucro, è apartitica e apolitica, ed opera esclusivamente per fini di utilità e solidarietà sociale.

La Fondazione svolge la propria attività nel settore sociale e socio-sanitario, in particolare persegue l'obiettivo di offrire ai cittadini disabili servizi residenziali o sostitutivi della famiglia, mediante lo sviluppo di una rete di strutture residenziali che rispondano principalmente alle esigenze di assistenza quotidiana e che si integrino coi programmi di as-

sistenza sanitaria, socio-sanitaria, socio-educativa, ovvero lo sviluppo di una rete di assistenza domiciliare ed extradomiliare a favore dei cittadini disabili fisici e psichici.

La Fondazione, in persona del legale rappresentante, ovvero alla persona che questi ha la facoltà di delegare, può rivestire l'incarico di amministratore di sostegno, nonché tutore e curatore.

E' fatto espresso divieto alla Fondazione di svolgere attività commerciali nonché attività diverse da quelle indicate nell'articolo 10, lett. a), D.lgs 460/97, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse che non siano prevalenti rispetto all'attività istituzionale.

Per il perseguimento dello scopo la Fondazione potrà avvalersi della collaborazione di enti pubblici e/o privati stipulando convenzioni e accordi.

A tal fine la Fondazione potrà:

- stipulare ogni atto o contratto, tra cui l'acquisto di beni mobili e immobili, l'assunzione di prestiti e mutui, la stipula di convenzioni che siano considerati utili per il raggiungimento dello scopo della Fondazione;

- amministrare i beni immobili detenuti a titolo di locazione, possesso, proprietà, comodato o qualsiasi altro titolo, nonché amministrare le somme rinvenienti da tale gestione;

- amministrare nei limiti e nel rispetto della legge vigente in materia, i beni mobili a qualsiasi titolo acquisti e le

somme di cui riceva mandato di gestione o che derivino dalla amministrazione dei beni immobili gestiti per conto terzi;

- stipulare contratti o convenzioni per l'affidamento a terzi di attività di gestione dei suddetti beni e avvalersi altresì di consulenze specializzate in materia per la gestione diretta dei medesimi;

- promuovere ed organizzare attività e progetti ricreativi, lavorativi e culturali a favore dei cittadini disabili fisici e psichici;

- promuovere ed organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle attività idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione e i relativi addetti e il pubblico.

TITOLO II

Art.4 - Patrimonio

Il Patrimonio è composto da:

- a) fondo di dotazione
- b) fondo di gestione

Il Fondo di dotazione, che è intangibile ed è costituito:

- dai conferimenti in denaro o beni immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Soci Fondatori e successivamente dai Soci Benefattori e Ordinari, i quali possono versare somme di denaro o contribuire con donazioni di beni immobili;

- dai beni mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi altro titolo in proprietà alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

- dalla parte di rendite non utilizzata che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;

- dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Il Fondo di gestione che è liberamente utilizzabile per l'attività istituzionale e per quelle ad essa connesse ed è così costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie espressamente destinate al Fondo di gestione;

- da eventuali altri contributi non destinati al patrimonio dallo Stato, concessi da enti territoriali o da altri enti pubblici;

- dai contributi in qualsiasi forma concessi, dai Soci Fondatori, Soci Benefattori e Soci Ordinari

- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Tutte le risorse della Fondazione saranno impiegate per il perseguimento degli scopi e per il funzionamento della Fonda-

zione stessa.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di non accettare donazioni qualora le loro modalità o condizioni finanziarie attuali o previsionali della Fondazione non garantiscano l'equilibrio della gestione in relazione agli obblighi da assumere.

Il Consiglio di amministrazione, che delibera lo scioglimento della Fondazione, nomina i liquidatori e stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23.12.1996 n.662, sceglieranno l'associazione con finalità analoghe o il fine di pubblica utilità cui devolvere il patrimonio residuo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.5 - Esercizio annuale e bilancio

L'esercizio annuale ha inizio il 1 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno. Entro il 31 Ottobre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio in corso ed entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio il bilancio consuntivo di quello decorso. Il bilancio economico di previsione e il bilancio di esercizio devono essere trasmessi entro i 30 giorni successivi all'Assemblea dei Fondatori e Benefattori, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del

Collegio dei Revisori dei Conti. E' vietata la distribuzione degli utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve e capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali ed a quelle ad esse strettamente connesse.

TITOLO III

Art.6 - Membri della Fondazione

I membri della Fondazione sono:

- Fondatori
- Benefattori
- Partecipanti Ordinari

Si esclude espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita della Fondazione.

Art.7 - Fondatori

Fondatori sono:

- Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali ANFFAS CORREGGIO ONLUS di Correggio, ASSOCIAZIONE SOSTEGNO E ZUCCHERO con sede in Reggio Emilia, ASSOCIAZIONE TRAUMI CRANICI DELLE PROVINCE DI REGGIO EMILIA E MODENA ONLUS con sede in Correggio;

- CONSORZIO SOLIDARIETA' SOCIALE OSCAR ROMERO - CONSORZIO COOPERATIVE - SOCIETA' COOPERATIVA con sede in Reggio Emilia, CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE con sede in Reggio Emilia;

- FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI REGGIO EMILIA PIETRO MANODORI, con sede in Reggio Emilia;

- REDEGHIERI LUCIANA, CULZONI FERNANDO, VECCHI GERMANO, ORSI ANDREA, BARTOLI PAOLINA, MAGNANI AUGUSTO, TERNELLI DONATELLA, GHIDONI PIETRO, LUPPI LUIGI, GUIDETTI CLAUDIA, BAGNI LUISA, SALVARANI PAOLO.

I fondatori sono i soggetti che contribuiscono al patrimonio mediante il contributo in denaro o di beni immobili nella misura non inferiore alla somma di Euro 5.000,00.

Art. 8 - Benefattori-

Benefattori sono i Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio;

In ogni caso i soggetti esclusi di cui all'art.10, comma 10 del D.lgs 460/97 (testo normativo in vigore in tema di Onlus), non potranno essere ammessi quali benefattori qualora, in conseguenza di tale ammissione, la prevalenza dei componenti dell'assemblea fosse rappresentata da soggetti rientranti in tali categorie.

I Benefattori sono i soggetti che contribuiscono al patrimonio mediante il contributo in denaro o di beni immobili nella misura non inferiore alla somma di Euro 5.000,00.

L'accettazione dei Benefattori è deliberata con voto favorevole dei due terzi dei membri dell'assemblea dei Fondatori e Benefattori.

Art.9 - Partecipanti Ordinari-

Partecipanti ordinari sono persone fisiche o giuridiche private, che condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione dello scopo della Fondazione mediante contributi in denaro nella misura non inferiore a Euro 1.500,00, ovvero di immobili o beni mobili e strumentali destinati allo svolgimento delle attività della Fondazione e a quelle ad esse accessorie.

Potranno altresì intervenire come Partecipanti Ordinari coloro che avranno dimostrato di aver svolto nei due anni antecedenti alla presentazione della domanda di partecipazione almeno 200 ore di servizio volontario a favore della Fondazione. In ogni caso i soggetti esclusi di cui all'art.10, comma 10 del D.lgs 460/97 (testo normativo in vigore in tema di Onlus), non potranno essere ammessi quali partecipanti ordinari qualora, in conseguenza di tale ammissione, la prevalenza dei componenti dell'assemblea fosse rappresentata da soggetti rientranti in tali categorie.

L'accettazione del Partecipante è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta.

Art.10 - Organi della Fondazione

Gli organi della Fondazione sono:

- l'Assemblea dei Fondatori e Benefattori;

- il Consiglio di Amministrazione;

- il Presidente della Fondazione;

- il Collegio dei Revisori dei Conti;

- il Direttore;

- il Collegio dei Partecipanti Ordinari;

- eventuali comitati interni istituiti dal regolamento interno.

Art.11 - Diritto di voto

Ai sensi dell'art.10 comma 1 lett. h) del D.lgs 460/97 è previsto espressamente il diritto degli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni delle statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione, secondo le disposizioni del presente statuto.

Art.12 - Assemblea dei Fondatori e Benefattori

L'assemblea è composta dai Fondatori e benefattori.

Essa è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, che dura in carica tre anni e, in caso di sua assenza, impedimento o mancanza, dal Vicepresidente se nominato, o da un componente dell'Assemblea delegato dal Presidente.

I componenti dell'Assemblea prestano la loro attività gratuitamente.

L'Assemblea viene convocata con lettera raccomandata, o fax o e-mail inviati almeno otto giorni prima, con l'indicazione del

giorno, ora e luogo dell'adunanza nonché con l'indicazione dell'ordine del giorno, e in seconda convocazione con un intervallo di almeno 24 ore dalla prima, e si riunisce:

- in seduta ordinaria per quanto di sua competenza, ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario;

- in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, ovvero ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo - *un decimo* dei propri componenti o dal Consiglio di Amministrazione o dai Revisori.

L'Assemblea è validamente costituita:

- quando sia stata convocata conformemente alle norme di cui sopra;

- quando, in difetto di convocazione, siano presenti tutti i suoi componenti in carica.

L'Assemblea ha potere consultivo e delibera in prima convocazione con la maggioranza dei voti degli aventi diritto, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni dell'Assemblea dei Fondatori e Benefattori devono risultare dai verbali trascritti in ordine cronologico sull'apposito libro, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario delle riunioni, e per conformità quando sono redatti da Notaio.

All'Assemblea composta dai Fondatori e Benefattori, spettano i seguenti compiti:

- deliberare sulle materie che le siano sottoposte dal Consi-

glio di Amministrazione;

- approvare l'ammissione di altri soci Benefattori;

- nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, su proposta unitaria dell'Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali ANFFAS CORREGGIO ONLUS di Correggio, ASSOCIAZIONE SOSTEGNO E ZUCCHERO con sede in Reggio Emilia, ASSOCIAZIONE TRAUMI CRANICI DELLE PROVINCE DI REGGIO EMILIA E MODENA ONLUS con sede in Correggio;

- nominare tra i suoi componenti, se lo ritenga opportuno, un Vicepresidente;

- nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione come previsto dall'art.13 dello Statuto de quo;

- recepire la nomina del rappresentante eletto dal Collegio dei partecipanti Ordinari in seno al Consiglio di Amministrazione.

All'Assemblea composta dai meri Fondatori spetta:

- riunirsi in seduta ordinaria entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio e per quanto altro di sua competenza;

- nominare i membri del Consiglio di Amministrazione così come previsto dall'art.13.

ART 13 - Consiglio di Amministrazione-

Il Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente, è composto da otto membri.

Fanno parte del Consiglio di amministrazione oltre al Presi-

dente i seguenti membri:

- 1 membro è nominato dai Fondatori tra una rosa di candidati proposta dall' Associazione Famiglie Disabili Intellettivi e Relazionali ANFFAS CORREGGIO ONLUS Di Correggio;

- 1 membro è nominato dai Fondatori tra una rosa di candidati proposta dall'Associazione TRAUMI CRANICI DELLE PROVINCE DI REGGIO EMILIA E MODENA ONLUS di Correggio;

- 1 membro è nominato dai Fondatori tra una rosa di candidati proposta dall'Associazione Sostegno e Zucchero di Reggio Emilia;

- 1 membro nominato dai Fondatori tra una rosa di candidati proposta congiuntamente dal CONSORZIO SOLIDARIETA' SOCIALE OSCAR ROMERO di Reggio Emilia e dal Consorzio COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE di Reggio Emilia;

- 1 membro nominato dalla FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI REGGIO EMILIA PIETRO MANODORI di Reggio Emilia;

- 1 membro nominato dai Fondatori cittadini singoli.

- 1 membro è nominato dai Benefattori.

Successivamente all'insediamento del primo Consiglio di Amministrazione qualora dovessero essere ammessi alla Fondazione i Partecipanti Ordinari, il Consiglio di Amministrazione potrà essere composto da nove membri, di cui: otto membri nominati così come previsto nel primo comma del presente articolo, più un rappresentante dei Partecipanti Ordinari, previa elezione da parte del Collegio dei Partecipanti Ordinari e recepita

dall'Assemblea dei Fondatori e Benefattori. In tal caso, nell'ipotesi in cui si abbia parità di voto, quello del Presidente vale doppio.

In ogni caso i soggetti attualmente previsti dall'Art.10, comma 10 del D.lgs 460/97 (normativa vigente in tema di Onlus non potranno essere nominati quali membri del Consiglio di amministrazione qualora, in conseguenza di tale nomina, la prevalenza dei componenti di tale Consiglio fosse rappresentata da soggetti aventi dette caratteristiche.

Il Consiglio di amministrazione resta in carica cinque anni e, nell'ultimo semestre antecedente alla scadenza della durata dell'incarico sino alla costituzione del nuovo Consiglio, svolge solo attività di ordinaria amministrazione.

Al Presidente può essere attribuito un fondo per le spese di rappresentanza purché la somma corrisposta a tale titolo non ecceda i limiti di remunerazione previsti dall'art. 10 del D.lgs 460/97.

I componenti del Consiglio prestano la loro attività gratuitamente.

Ciascun membro è rieleggibile una sola volta. Quando viene meno, o per dimissione o altra causa, la maggioranza dei membri l'intero consiglio di amministrazione decade.

I membri del Consiglio di Amministrazione non possono farsi rappresentare.

Al Consiglio di amministrazione compete:

- il potere di ordinaria e straordinaria amministrazione anche in relazione all'attuazione dei compiti della Fondazione di cui al precedente art.3;

- definire i criteri di investimento del patrimonio ed assumere ogni deliberazione al riguardo;

- approvare entro il mese di ottobre di ogni anno il bilancio di previsione predisposto dal Direttore e sottoporlo con una propria relazione all'Assemblea dei Fondatori e Benefattori;

- approvare entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio il progetto di bilancio consuntivo di esercizio predisposto;

- concordare e approvare i criteri direttivi e operativi dell'azione amministrativa in armonia con gli scopi e le finalità della Fondazione, sulla base del bilancio di previsione predisposto dal Consiglio e della relazione allegata;

- nominare al proprio interno il Vicepresidente del Consiglio;

- nominare il Direttore della Fondazione, determinando natura e durata del rapporto. In caso di mancata nomina del Direttore i poteri attribuiti dal successivo art.18 sono esercitati dal Consiglio di Amministrazione;

- deliberare le proposte di modifica statutaria;

- deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio;

- nominare, qualora lo ritenga opportuno, un Comitato scientifico con il compito di: elaborare dei principali strumenti regolamentari, fornire consulenza in merito all'impostazione ge-

nerale degli interventi, fornire una valutazione circa la qualità degli interventi a favore degli utenti.

- convocare l'assemblea dei Fondatori e Benefattori;
- deliberare la eventuale istituzione di sedi secondarie.

Costituisce causa di incompatibilità alla nomina di Consigliere rivestire le funzione vietate dal Testo Unico degli enti locali previste dal D.lgs 267/2000 e dalla normativa vigente.

L'eventuale assunzione dei predetti incarichi anche dopo l'avvenuta nomina di Consigliere comporta la decadenza ipso iure dalla carica.

ART. 14 - Adunanza del Consiglio di Amministrazione-

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce:

- in seduta ordinaria per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario per l'adempimento dei compiti di sua competenza a norma dell'art.13;
- in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, ovvero ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei propri membri o dai Revisori dei Conti.

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente, o in di lui mancanza, impedimento o assenza, dal Vicepresidente, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo da comunicarsi a ciascun membro del Consiglio e ai Revisori, almeno otto giorni prima della adunanza anche mediante telegramma, telefax, e -mail, in caso di

urgenza, almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando:

- ritualmente convocato sia presente almeno la maggioranza dei suoi membri;
- in difetto di convocazione siano comunque presenti tutti i suoi membri in carica.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione vengono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o mancanza dal Vicepresidente.

Il Consiglio delibera a maggioranza di voti dei suoi membri presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Per le proposte di modifica dello statuto occorre la presenza e il voto favorevole di almeno due terzi dei propri membri in carica.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono verbalizzate e trascritte in ordine cronologico sull'apposito libro e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza.

ART. 15 - Decadenza dei Consiglieri di Amministrazione-

I Consiglieri decadono qualora, senza giustificato motivo, non partecipino a tre riunioni consecutive ovvero ad un numero di riunioni pari alla metà più una delle riunioni che si svolgono nel corso del medesimo anno solare.

ART. 16 -Il Presidente-

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall'assemblea dei Fondatori e Benefattori su proposta unitaria dell'Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali ANFFAS CORREGGIO ONLUS di Correggio, ASSOCIAZIONE SOSTEGNO E ZUCCHERO con sede in Reggio Emilia, ASSOCIAZIONE TRAUMI CRANICI DELLE PROVINCE DI REGGIO EMILIA E MODENA ONLUS con sede in Correggio.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza della Fondazione, agisce e resiste avanti a qualsiasi Autorità amministrativa o giudiziaria.

Il Presidente esplica tutte le competenze attribuitegli dal Consiglio di Amministrazione e cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche o private e organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Mandato dello stesso è a titolo gratuito.

Le attribuzioni del Presidente in caso di sua assenza, impedimento o mancanza spettano al Vicepresidente, se nominato.

Art.17 - Il Collegio dei Partecipanti Ordinari

Il Collegio dei Partecipanti Ordinari è composto da tutti i partecipanti alla Fondazione.

Elegge a maggioranza dei presenti un membro del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione mediante avviso contenente l'or-

dine del giorno, la data, l'ora ed il luogo, almeno otto giorni prima dell'adunanza anche mediante raccomandata, telegramma, telefax, e-mail e, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza, su richiesta del 20% dei partecipanti.

E' presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda seduta il Collegio dei Partecipanti Ordinari della Fondazione è validamente costituito anche senza la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Collegio dei Partecipanti Ordinari può formulare pareri e proposte circa le attività e i programmi della Fondazione.

ART. 18 - Il Collegio dei Revisori dei Conti-

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi tra i quali è eletto il Presidente, e due supplenti, che diverranno effettivi in caso di dimissioni, revoca, rinuncia o qualsiasi altra causa di recesso degli effettivi. Essi sono nominati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione. I membri sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili e durano in carica cinque anni. Ogni singolo membro è rieleggibile una sola volta.

Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'osservanza del-

le leggi, dello Statuto e dei regolamenti e sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua le verifiche di cassa.

I membri del Collegio possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezioni e controllo, nonché chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari; possono partecipare alla riunione del Consiglio di amministrazione quando essa discuta e approva il bilancio consuntivo.

ART. 19 - Il Direttore

Il Direttore predispone i bilanci e provvede, nell'ambito dei piani, dei progetti e del bilancio approvati dal Consiglio di Amministrazione, all'adozione degli atti di amministrazione della Fondazione con criteri di economicità, efficienza ed efficacia.

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra persone, aventi i requisiti di professionalità e onorabilità, sia esterne alla Fondazione, sia interne al Consiglio di Amministrazione. In tale ultimo caso il Direttore decade, con l'accettazione della nomina, da componente del Consiglio di Amministrazione. Il Direttore risponde innanzi al Consiglio di Amministrazione della propria attività.

ART 20 - Esclusione e recesso

Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei componenti l'esclusione dei Partecipanti Ordinari per grave o reiterato inadempimento degli obblighi derivanti dal presente Statuto.

Nel caso di persone giuridiche, l'esclusione ha comunque luogo per i seguenti motivi:

- estinzione a qualsiasi titolo dovuta
- apertura di procedura di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

TITOLO IV

ART. 21 - Durata ed estinzione-

La Fondazione non ha durata determinata. Si esclude espressamente la temporaneità della Fondazione nonché la temporaneità della partecipazione stessa alla vita della Fondazione.

Nei casi di cessazione previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione:

- nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio residuo ai sensi dell'art.30 del Codice Civile e degli artt.11 e 21 delle Disposizioni del medesimo;
- determina le modalità di devoluzione dei beni rimasti dopo esaurita la liquidazione ai sensi dell'art.31 del Codice Civile osservando le disposizioni vigenti, fermo l'obbligo di cui all'art.10, lett. f) D.lgs 460/97 di devolvere il patrimonio

residuo della Fondazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di utilità pubblica, salvo diversa destinazione imposta dalla legge e fatto sempre salvo il parere dell'autorità di controllo sugli enti non profit istituita ai sensi del D.lgs 460/97.

ART. 22 - Clausola di rinvio-

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme vigenti in materia.

Correggio li 17 dicembre 2008